



SEGRETERIA NAZIONALE

## Congedo di Maternità e Paternità

- Importanti Novità -



Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici

intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Nello specifico:

- La fruizione del congedo di maternità e paternità passa da un'età massima del figlio dagli attuali 8 anni a 12 anni ed in alcuni casi, a seconda del reddito, si può beneficiare di un'indennità;
- tali permessi potranno essere fruiti sia a giornate intere che a frazioni d'ore;
- Il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) viene esteso dai primi 3 anni di età del figlio fino ai primi 6 anni;
- I periodi di congedo e il trattamento economico previsti vengono estesi dai genitori naturali anche a quelli adottivi che, con questo decreto, vengono equiparati;
- Il congedo di maternità viene esteso anche alle lavoratrici autonome (obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS) e alle lavoratrici del settore agricolo;
- Per le donne vittime di violenza di genere viene introdotto un nuovo congedo della durata massima di tre mesi con retribuzione pari al 100%, con la possibilità di trasformare il loro rapporto full/part-time e l'eventualità di tornare alla condizione iniziale.

Ufficio stampa

Roma, 27 febbraio 2015